



COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona

P.zza Comaschi n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR) - Tel. Centralino 0375/263311 – Telefax 0375/260923 –

Codice Fiscale e P. IVA: 00298700196 –

E-mail: protocollo@comune.gussola.cr.it - P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it

Sito web istituzionale: www.comune.gussola.cr.it

Prot. n. 8985/2026

Ufficio Tecnico - Classificazione: Titolo 6 - Classe 7 –

Fascicolo n.: 2026/10

Ordinanza N. 38/2026 del Registro Ordinanze

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che lungo la Via 13 Martiri, sulla Strada Provinciale n. 85 "BASSA DI CASALMAGGIORE", nel tratto compreso tra il km. 30+165 e il km. 30+640, a seguito della valutazione di stabilità, effettuata da tecnico agronomo abilitato, insistono alcune alberature per le quali è stata dichiarata condizione di grave compromissione e, pertanto, si rende necessario procedere al loro abbattimento;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n.220 del 10/06/2026 di affidamento dei lavori di abbattimento alberi pericolanti e rimozione ceppaia presenti sul territorio comunale, al CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede in 26041 CASALMAGGIORE (CR) in Via Marconi n.1;

VISTO il parere favorevole rilasciato in data 22/06/2026 protocollo n. . GE 2026/0045609 dalla dalla Provincia di Cremona – Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Trasporti e Protezione civile, in merito all'emissione, da parte del Comune di Gussola, di ordinanza di istituzione del senso unico alternato temporaneo regolato da movieri oppure impianto semaforico, nonché divieto di sorpasso e limite di velocità a scalare di 30 km/h in avvicinamento alla zona lavori lungo la S.P. 085 "BASSA DI CASALMAGGIORE" dal km. 30+165 al km. 30+640, in abitato del comune di Gussola, nel mese di luglio c.a.;

CONSIDERATO che, per consentire l'esecuzione delle operazioni di abbattimento alberi e rimozione della ceppaia, in condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli utenti della strada, si rende necessario disciplinare temporaneamente la circolazione veicolare;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

VISTO il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto sindacale n.5/2026 del 22/07/2026 n. di protocollo 8948/2026 del 22/07/2026 di assunzione da parte del Sindaco, della responsabilità del servizio tecnico del comune di Gussola dal 22/07/2026 al 14/08/2026;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti di competenza;

Per motivi di pubblica sicurezza e a tutela della pubblica incolumità, nonché per esigenze di carattere tecnico al fine di dar corso ai lavori sopraccitati;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- L'istituzione del senso unico alternato con divieto di sorpasso e limite di velocità a scalare di 30 km/h in Via 13 Martiri, sulla Strada Provinciale n. 085 "BASSA DI CASALMAGGIORE", nel tratto compreso tra il km 30+165 e il km 30+460, per consentire l'esecuzione dei lavori di abbattimento degli alberi pericolanti e rimozione della ceppaia.
- Il senso unico alternato sarà regolato mediante movieri muniti di idonei dispositivi di segnalazione ovvero impianto semaforico temporaneo, qualora ritenuto necessario dall'impresa esecutrice e compatibilmente con le condizioni del cantiere.
- La presente disciplina della circolazione avrà efficacia dalle ore 7:00 alle ore 17:00 a partire dal giorno lunedì 27/07/2026 e fino al termine dei lavori.
- Durante l'esecuzione delle operazioni dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

PRESCRIZIONI

La ditta esecutrice dovrà:

- installare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica temporanea prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione stradale e dei lavoratori;
- provvedere alla rimozione della segnaletica temporanea al termine dei lavori e al ripristino delle normali condizioni di viabilità;
- mantenere costantemente pulita la carreggiata da eventuali residui derivanti dalle operazioni di taglio e rimozione delle alberature.

L'Agente di P.L. del Comune di Gussola e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare per una puntuale osservanza della presente ordinanza.

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Gussola e pubblicizzata nei consueti modi di diffusione.
- Che copia della presente sia trasmessa a:
 - Provincia di Cremona – Settore Infrastrutture Stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile;
 - CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA in qualità di ditta esecutrice dei lavori.
 - Stazione Carabinieri di Gussola;
 - Comando Polizia Locale;

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento, per il presente atto, è il Sig. Belli Franzini Stefano, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gussola;
- Che, ai sensi dell'art. 3 co.4 della L.7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, Sez. di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notifica del provvedimento all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/07/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
BELLI FRANZINI STEFANO

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)